



Fabio Cembrani  
Gianluca Cembrani

# L'obiezione di coscienza nella relazione di cura



**Fabio Cembrani**  
Direttore dell'Unità Operativa di Medicina Legale  
Azienda provinciale per i Servizi sanitari di Trento

**Gianluca Cembrani**  
Unità Operativa di Medicina Legale  
Azienda provinciale per i Servizi sanitari di Trento

© **SEEd** srl  
Via Vittorio Alfieri, 17 - 10121 Torino  
Tel. +39.011.566.02.58  
[www.edizioniseed.it](http://www.edizioniseed.it)  
[info@edizioniseed.it](mailto:info@edizioniseed.it)

Tutti i diritti riservati  
Prima edizione  
Aprile 2016  
ISBN 978-88-97419-65-5

---

SEEd S.r.l. declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio delle informazioni contenute nel presente volume. Tali informazioni non devono essere utilizzate o interpretate come ausilio diagnostico e/o terapeutico e non devono essere intese come sostitutive del consulto del medico.

Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, comma 4, della legge 22 aprile 1941 n. 633 ovvero all'accordo stipulato tra SIAE, AIE, SNS e CNA, CONFARTIGIANATO, CASA, CLAAI, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI il 18 dicembre 2000.

Le riproduzioni per uso differente da quello personale potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dagli aventi diritto/dall'editore.

Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO, Corso di Porta Romana n. 108, Milano 20122, e-mail [segreteria@aidro.org](mailto:segreteria@aidro.org) e sito web [www.aidro.org](http://www.aidro.org)

# Sommario

---

Un'araba fenice e le sue molte reincarnazioni ..... 5

Introduzione ..... 11

**Capitolo 1. L'obiezione di coscienza: i profili costituzionali, le sue relazioni con la libertà di coscienza e i limiti procedurali al diritto del suo esercizio** ..... 23

1.1 Introduzione ..... 23

1.2 La coscienza nella tradizione filosofica e scientifica ..... 30

1.3 Una breve storia dell'obiezione di coscienza ..... 39

1.4 La protezione giuridica data alla coscienza umana ..... 47

1.5 Sull'idea di coscienza data dall'ordinamento giuridico ..... 60

1.6 Sull'ampiezza (e apparente indeterminatezza) dell'obiezione di coscienza ..... 68

1.7 Sulla necessità di dare una rigorosa sistematicità all'obiezione di coscienza definendone i suoi tratti costitutivi ..... 73

1.8 Sull'opportunità di dare all'obiezione di coscienza una prudente disciplina regolativa osservando le regole cautelari del vivere collettivo ..... 99

1.9 L'obiezione di coscienza tra diritti inviolabili e doveri inderogabili ..... 117

1.10 Su un altro modo di esercizio pratico della libertà di coscienza: la clausola (o opzione) di coscienza ..... 120

1.11 Conclusioni ..... 128

**Capitolo 2. L'obiezione di coscienza e il diritto alla salute: le ipotesi previste e disciplinate dal legislatore dell'urgenza** ..... 131

2.1 Introduzione ..... 131

2.2 Le diverse forme di obiezione di coscienza nel campo della salute: profili generali ..... 136

2.3	L'obiezione di coscienza del medico e degli altri professionisti della salute nella pratica interrutiva della gravidanza.....	159
2.4	L'obiezione di coscienza nell'interruzione volontaria della gravidanza realizzata per via farmacologica (o chimica).....	233
2.5	Conclusioni .....	256

**Capitolo 3. L'obiezione di coscienza e il diritto alla salute: le ipotesi non codificate dal legislatore dell'urgenza in cui è in discussione la legittimità del diritto a "non-fare" dei professionisti della salute.....**

3.1	Introduzione.....	259
3.2	La contraccezione farmacologica di emergenza e l'impossibile prospettiva di tenuta, in quest'ambito, dell'obiezione di coscienza .....	262
3.3	L'obiezione di coscienza del medico negli interventi di sterilizzazione volontaria.....	292
3.4	L'obiezione di coscienza del medico e degli altri professionisti della salute nell'ipotesi di rifiuto alle cure .....	300
3.5	L'obiezione di coscienza del medico e l'accertamento della morte.....	337
3.6	Conclusioni .....	352

<b>Conclusioni.....</b>	<b>355</b>
-------------------------	------------

<b>Bibliografia.....</b>	<b>367</b>
--------------------------	------------

# Un'araba fenice e le sue molte reincarnazioni

---

*«È la fede degli amanti  
Come l'araba fenice  
Che vi sia, ciascun lo dice  
Dove sia, nessun lo sa».*

Il favoloso uccello orientale citato da Pietro Metastasio nell'arietta del Demetrio, opera scritta nel 1731, può bene evocare il fenomeno dell'obiezione di coscienza. Questo non accade perché la sua pratica ne sia ignota (come appunto è, secondo il giocoso poeta, «la fede degli amanti»): essa è infatti pretesa diffusa e visibile, come si dirà subito, in ogni ambito della convivenza sociale nella quale si scontrino doveri di coesione il cui rispetto è imposto ai singoli dall'ordinamento giuridico e imperativi – perciò non tanto “diritti”, ma a ben vedere pur sempre “doveri” – l'ossequio ai quali è avvertito come dovuto in base ad un'altra fonte, vale a dire in nome di una forza che è tutta interna alla persona. Il richiamo è qui piuttosto ad una particolare caratteristica di quell'animale non richiamata dai versi riportati, bensì dalla narrazione mitica, giacché si racconta che esso avesse la particolarità, dopo la morte, di riformarsi e rinascere ogni volta dalle sue stesse ceneri, tanto che la letteratura protocristiana lo utilizza facendone un simbolo di Gesù.

Come notano gli Autori di questo libro – scontando in anticipo una ... obiezione all'obiezione – essendo ormai non più obbligatorio il servizio militare maschile generalizzato, l'istituto giuridico (che nella nostra esperienza si è palesato perlopiù come appunto legato a questo dovere, strumentale a quello di “difesa della Patria”, o meglio a una sua possibile declinazione) potrebbe ad uno sguardo troppo rapido dirsi recessivo. Sarebbe però un errore pensare in questo modo. Come la fenice, l'obiezione a un dovere giuridico generale, fondata sulla deroga imposta alla coscienza individuale diversamente orientata rispetto a quella dei più da un vincolo avvertito come eticamente intenso e perciò inderogabile, trova infatti in concreto altre e sempre più varie vie per manifestarsi. Lasciamo al lettore di esplorare le ipotesi già normativamente disciplinate, alla stregua dell'attentissimo catalogo qui messo insieme (e, come si vede dall'altrettanto impressionante bibliografia finale, lo sforzo ricostruttivo compiuto in proposito non è nemmeno il primo), ma si può

attirare l'attenzione sul fatto che il fronte problematico in cui ne è oggi più discussa l'applicazione riguarda le pratiche contraccettive, la procreativa, in termini generali la bioetica e in particolare la relazione di cura tra medico e paziente, sicché il libro che si ha ora tra le mani trova sotto questo profilo la sua nota più originale. La ragione di ordine teorico che spiega la descritta evoluzione è sufficientemente chiara. Da un lato, le ricostruzioni classiche degli ordinamenti giuridici mettono tutte l'accento sulla doverosità come tratto che li caratterizza, nel senso che il diritto è una forza regolatrice dei comportamenti collettivi, per così dire, "di ultima analisi", cioè concorre al disciplinamento collettivo con regole ascrivibili ad altri universi (ad esempio etica, "etichetta", religione, economia): laddove altri impulsi hanno fallito e non opera dunque la spontanea autodisciplina dei soggetti per determinare l'adeguamento esteriore a prescrizioni giuridiche ci si deve affidare per mantenere l'unità della compagine sociale alla sua capacità di coazione, alla minaccia di irrogare sanzioni e punizioni, benché non manchino mai norme che sono volte invece a promuovere comportamenti desiderabili. Dall'altro, la scoperta moderna dell'individualismo e la valorizzazione della dignità della persona, contenuta ormai in molte Costituzioni contemporanee, hanno condotto allo sviluppo di quella che Norberto Bobbio chiamò efficacemente "l'età dei diritti", che a molti sembra addirittura ispirare una sorta di "teologia laica" e secolarizzata, sia pure articolata in diverse varianti e in una configurazione dei diritti per "generazioni" successive (diritti di libertà, sociali, politici, "classici" e "nuovi"), ovvero "a stella", secondo il più moderno disegno della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

L'obiezione di coscienza si pone alla confluenza di queste due tendenze, rappresenta l'irruzione del nucleo sentito quale insopprimibile da una soggettività programmaticamente "contrastante", che pertanto reclama ascolto e riconoscimento, nel cuore stesso di comportamenti imposti invece da doveri radicati in una fonte eteronoma (pubblica o privata), ovvero – ricostruendo in modo differente il quadro concettuale – come il palesarsi esterno di un dovere interiore più "forte", tale da relativizzare gli altri. Può allora e con formula di sintesi dirsi così: riconoscerla come istituto di portata generale implica il flessibilizzare un dovere in nome del diritto ad essere se stessi, che può definirsi anche come l'onere di esserlo, nel vario ambito della vita pubblico-sociale. Il riconoscimento dell'obiezione di coscienza – al quale si è nel tempo pervenuti, nei sistemi democratici ispirati a valori laico-liberali, dopo una vicenda comune di repressione – è insomma un meccanismo regolatorio di portata generale, in ordinamenti di Stati costituzionali ispirati al pluralismo (e perciò stesso al contemperamento o "bilanciamento") dei valori. Non ci si può dunque meravigliare della ricorrente fortuna e del fascino che l'analisi di essa riveste per ogni nuova generazione di studiosi. È infatti costante l'esigenza che – al di là delle forme contingenti che la rivestono – essa esprime: la dialettica tra autorità esterna e libertà individuale,

che – come si è detto – ben può essere anche vista come bisogno insopprimibile di prestare ossequio ai comandi di un'autorità che (pur diversa per ognuno) si avverte come maggiormente imperativa, nel confronto tra la lealtà del cittadino e quella che la persona sente verso il proprio daimon.

Una caratteristica importante dell'obiezione di coscienza è il tratto che ne favorisce la legittimazione giuridica in democrazia (ma non in tutte: quella al servizio militare ad esempio non è ammessa in Israele, com'è del resto ovvio in un Paese sempre in allarme e questo mette in evidenza che il percorso di riconoscimento dell'obiezione di coscienza passa per un compromesso tra le ragioni dei più e il rispetto di istanze minoritarie, altrimenti non è possibile alcuna concreta mediazione, cioè essa richiede necessariamente la cosiddetta "interposizione del legislatore") è nella circostanza che, trattandosi di una contestazione radicale, ma di un dovere puntuale e specifico, non si atteggia come rifiuto in toto dell'ordinamento giuridico, che anzi – paradossalmente – ne è rafforzato. L'obietto è insomma un rivoluzionario "mite", che prende sul serio l'imposizione eteronoma dei doveri: su questo aspetto il presente libro ha osservazioni illuminanti, come altrettanto chiara è la posizione assunta a proposito dell'obbligo di svolgere una prestazione sostitutiva di quella rifiutata, che deve ritenersi non declinabile, in nome del vicolo solidaristico di cittadinanza che la Costituzione, all'art. 2, giustamente contempla. Non si tratta beninteso di un carico essenziale alla natura del fenomeno e restano anzi vive in proposito le discussioni relative alla sua applicazione all'interruzione della gravidanza, che per alcuni è una eccezione dolorosa al principio della difesa della vita nascente, la quale non deve perciò essere gravata da oneri: un dibattito acceso, che questo studio ripercorre con dovizia di informazione critica e aggiornata fino agli ultimi interventi di gruppi di pressione, Corti d'Europa, provvedimenti di autorità amministrative. Questa misura si può peraltro prevedere come rimedio pratico al rischio di confondere l'obiezione davvero motivata eticamente con atteggiamenti furbeschi e opportunistici, mentre la diversa soluzione di una commissione che valuti la fondatezza dei motivi di coscienza addotti a sostegno del rifiuto (da noi introdotta nella prima disciplina dell'obiezione al servizio militare, risalente al 1972, prima che il Consiglio di Stato ne circoscrivesse le funzioni con la sua sentenza 16/1985 e che la nuova disciplina organica della materia, dettata con l. 230/1990, l'abolisse del tutto) appare censurabile. Un "sacrificio" simbolico di una prestazione alternativa addirittura almeno di poco più gravosa di quella ricusata dovrebbe – ad avviso di chi scrive, ripetutamente espresso in più sedi – addirittura non essere vissuto dagli obiettori sinceri come discriminazione in loro danno, ma rivendicato quale segno testimoniale della loro vocazione e di orgogliosa distinzione da chi obietta in modo strumentale e dunque con insincerità di motivazione. Suscita comunque particolare interesse l'intero terzo capitolo, sulle "nuove" obiezioni. Mentre le cronache raccontano di un caso statunitense e uno francese di soggetti che

hanno rifiutato per motivazioni religiose di rilasciare licenze matrimoniali o celebrare riti civili nuziali in caso di unioni gay, un ampio panorama di fenomeni attiene – lo si diceva in precedenza – alle ormai svariate applicazioni dell'istituto alla bioetica e alla biopolitica. È chiaro che in queste ipotesi la via maestra per il contemperamento possibile tra opposti interessi apprezzabili è restringere l'area dei comportamenti concretamente ricusabili (non dunque le attività preparatorie o successive all'atto nelle diverse situazioni decisivo della prestazione in astratto richiesta) e garantire in ogni caso che nelle diverse strutture sia sempre presente chi possa assistere ad esempio nella fornitura di strumenti, farmaci o pratiche contraccettive o rimediale rispetto alla gravidanza indesiderata, assicurare la validità di un atto di matrimonio omosessuale, o accompagnare verso un "buon morire" pietoso chi (dopo una seria e ponderata valutazione dell'effettiva percezione di un'intollerabilità della prosecuzione della vita biologica) si auto-determini a porvi fine. Decisiva è al riguardo la proposta di una pratica dell'ascolto solidale e discreto, di una medicina "dialogica", che – quando non può più curare con esiti soddisfacenti ricorrendo all'ausilio della scienza e della tecnica sanitarie – "si prenda cura" della persona nella integralità delle sue dimensioni. Molto appropriata è dunque l'istituzione di corsi di bioetica nelle specifiche sedi formative accademiche e para-universitarie.

Nel libro della Genesi viene narrata la terribile prova di fede e obbedienza a cui Dio sottopone Abramo: salire sul monte e sacrificarGli il suo unico e molto amato figlio Isacco, ormai adulto. Durante la salita, il figlio – che non vede l'agnello del sacrificio – ne chiede conto a suo padre e questi gli risponde: «Vedrò Dio». Isacco – ha scritto a commento del brano Enzo Bianchi, priore di Bose – «si mostra pienamente obbediente, non oppone alcuna resistenza, non si preoccupa di sé, vive quella che potrebbe essere definita attiva passività». Più avanti, l'esegeta ricorda l'interpretazione dell'episodio contenuta nel Midrash wa-josha, un testo della tradizione giudaica: lo stesso Isacco è felice di obbedire, esorta anzi il padre a fare presto, perché sia compiuta la sua volontà, si riaffermi – anche in una situazione estrema, anzi soprattutto in essa – fedeltà al comando divino. L'evento paventato tuttavia non si compirà: l'angelo del Signore ferma il patriarca mentre il coltello sta per calare sul giovane, già legato all'altare del rito, giacché Dio ha appunto ricevuto la conferma che cercava, cioè quella della disponibilità all'obbedienza, ma non solo di quella del genitore: al tempo stesso anche di quella di Isacco, dal quale dovranno nascere poi i suoi discendenti, secondo la promessa ricevuta. Ecco invece come un recente articolo giornalistico dello scrittore Gabriele Romagnoli rivisita invece dal proprio canto l'Antigone, l'eroina sofoclea oggetto nei secoli di mille riletture, ricordando – ritengo – il racconto biblico che si è appena sopra sintetizzato: «Prendi tua figlia, portala a Siracusa, siediti sui gradoni del teatro greco e insegnale lo splendore della disubbidienza. È rischioso, ma è più rischioso non far-



lo mai». Il confronto fra le due situazioni sopra richiamate mi permette di avanzare alcune osservazioni conclusive, considerando che questo libro è stato scritto in stretta collaborazione da un padre e da un figlio: il primo un colto medico legale, che svolge delicati compiti nella sanità pubblica, è un sensibile bioeticista e anche un docente universitario, il secondo un giovane brillantemente avviato alla laurea in giurisprudenza. Gli esempi appena richiamati potrebbero sembrare opposti, ma ad uno sguardo più profondo ci sembrano convergere nell'intento: l'educazione sensibile al "valore" – in un rapporto tra padre e figlio che sia davvero ricco e complesso – va orientata al tempo stesso al rispetto dell'identità, dunque all'ascolto della propria "voce interiore" e alla responsabilità che deriva dal vincolo sociale che accomuna gli uomini fra loro. Obbedienza critica o disobbedienza responsabile: ecco che cosa insegna in definitiva questa ennesima e pregevole rimediazione dell'obiezione di coscienza per il tempo presente.

**Salvatore Prisco**

*Professore di istituzioni di diritto pubblico, Dipartimento  
di Giurisprudenza, Università degli studi di Napoli Federico II*



# Introduzione

L'idea di dedicare uno studio monografico all'obiezione di coscienza potrà, probabilmente, suscitare qualche legittima perplessità visto l'oramai definitivo tramonto delle molte questioni sollevate da quel precetto giuridico (l'obbligo al servizio di leva) che, all'inizio del secolo scorso, ha acceso di luce non riflessa il conflitto tra il *foro* interiore della persona e i doveri inderogabili di cittadinanza, di solidarietà e di fedeltà alla Repubblica imposti a ciascun consociato dall'ordinamento. E apparire, di conseguenza, uno sforzo inutile e un mero esercizio di retorica compilativa, non foss'altro per la sterminata bibliografia che può essere reperita su un argomento che ha suscitato lo straordinario interesse degli interpreti.

Ne siamo assolutamente consapevoli anche se, a nostro modo di vedere, l'obiezione di coscienza resta una tematica ostica, di difficile composizione, vorremmo dire quasi di frontiera; non solo per le forti contraddizioni che la attraversano ma anche per la difficoltà di rappresentarla in modo unitario sapendone però cogliere i suoi tratti costitutivi e distintivi, senza cedere alla tentazione di restringerli o di dilatarli a nostro piacimento e alle banalizzazioni fuorvianti. Essa rappresenta, infatti, uno tra i più significativi riconoscimenti che l'esperienza giuridica contemporanea ha dato alla libertà individuale e uno tra i riflessi più profondi dell'idea universale assegnata alla dignità umana che, tuttavia, si scontra, spesso, con le legittime esigenze dell'ordinamento, con le sue stesse finalità, con il principio di legalità, con gli interessi collettivi e, soprattutto, con l'esigibilità dei diritti di terzi. Con un evidente paradosso che caratterizza l'istituto obiettorio: perché l'unicità e la legalità dell'ordinamento sono messe in discussione non già dalle sole minoranze o da gruppi più o meno organizzati ma dall'ordinamento medesimo che, per così dire, fissata la regola generale ne ammette la deroga, così minando l'ordine costituito e, dunque, la sua stessa tenuta. In questo non metaforico scontro può essere riassunta la straordinaria e indiscutibile attualità dell'obiezione di coscienza che, non certo secondariamente, trascina con sé la questione del vivere collettivo e del rispetto reciproco come regola generale fondativa della stessa convivenza sociale. Con un ulteriore paradosso che si viene così a determinare tra la libertà del singolo e la responsabilità pubblica che la solidarietà e le regole della reciprocità richiedono (*rectius*, impongono) a ciascuno di noi.

Sono proprio questi straordinari paradossi che alimentano la sua attualità, le molte riflessioni che continuano ad essere ad essa dedicate, l'interesse che a questo ambito tematico ha, in tempi del tutto recenti, dedicato il Comitato Nazionale per la Bioetica, le campagne propagandistiche promosse dai sostenitori di questa libertà e dai collettivi sociali ad essa contrari (si vedano, ad es., la campagna *'Il buon medico non obietta'*, promossa il 6 giugno 2012 dalla Consulta di Milano, in difesa del diritto della donna all'interruzione della gravidanza e la più recente campagna *'Mai più clandestine'* promossa da singole Associazioni e dai Collettivi delle donne per la difesa della legge n. 194 presentata a Roma, in Piazza del Popolo, il 1° marzo del 2014) e la discussione politica che registra improvvisi, quanto pericolosi, piroettismi acceleranti e incomprensibili arretramenti. Non solo all'interno del nostro confinato perimetro territoriale ma anche a livello europeo dove sono da segnalare due importanti, altrettanto recenti, prese di posizioni.

La prima è quella assunta dal Comitato europeo dei diritti sociali del Consiglio d'Europa in data 8 marzo 2014 (forse non a caso, nella Giornata dedicata proprio alla donna), che ha accolto il reclamo presentato contro l'Italia dalla C.G.I.L. e da un'Associazione non governativa, l'*International Planned Parenthood Federation European Network*, sulla disapplicazione della legge n. 194 prodotta dall'elevato e crescente numero di medici obiettori di coscienza (ripresa dall'articolo di Annachiara Sacchi comparso, in questa stessa data, sul Corriere della Sera *'Violata la libertà sull'aborto. Consiglio d'Europa contro l'Italia'* e, il giorno successivo, sul quotidiano L'Unità *'Aborto, se l'obiezione è contro le donne'* e *'Aborto, la Ue ci bacchetta: troppi obiettori. Il ministro: non sono un ostacolo'*).

La seconda riguarda, invece, la vera e propria *bagarre* procedurale promossa dai conservatori britannici e dai riformisti europei (ripresa da quella parte della cronaca giornalistica italiana confessionalmente orientata: così Pier Luigi Fornari, l'*Avvenire*, 23 ottobre 2013, *'Sventato il piano delle lobby abortiste'*), che ha visto protagonista il Parlamento europeo durante la discussione di una risoluzione presentata dalla socialista portoghese, Edite Estrela, finalizzata a tutelare i diritti sessuali e riproduttivi della donna, a rimuovere ogni ostacolo al diritto di interrompere la gravidanza condannando l'obiezione di coscienza del personale sanitario, ad estendere il diritto alla fecondazione assistita anche alle donne singole o lesbiche e a promuovere l'educazione sessuale nelle scuole: *bagarre* al termine della quale l'Assemblea di Strasburgo ha deciso, a leggera maggioranza (351 voti a favore, 319 contrari e 18 astenuti), di congelare il testo della risoluzione rinviandolo in Commissione.

A livello parlamentare italiano la situazione appare, invece, almeno in questo particolarissimo momento storico, più remissiva. Non solo a causa dell'inerzia legislativa dovuta al clima delle larghe intese dell'attuale maggioranza parlamentare in cui convivono prospettive politiche (e visioni etiche)

sostanzialmente diverse, ma anche per le dichiarate priorità riformistiche del Governo Renzi e per l'emergenza economica che ha coinvolto tutti i Paesi dell'Eurozona. Anche se nell'estate del 2013 la cronaca parlamentare italiana aveva registrato un'improvvisa accelerazione che abbiamo interpretato come l'invito rivolto ad un legislatore, spesso pigro e sbadato, ad effettuare scelte concrete, visto che tutti i gruppi partitici erano intervenuti sulla questione impegnando, di conseguenza, il Governo. Con ciò dando un'improvvisa, quanto inaspettata, sterzata ad un dibattito politico che, a ben guardare, non ha mai trovato un suo punto di quiete perché l'istituto obiettorio mette in discussione l'equilibrato assetto tra gli interessi del singolo e quelli della collettività, tra i principi personalistici e la scala dei valori espressa dalla Carta costituzionale, tra il razionalismo tipico del modello inclusivo delle democrazie costituzionali e la dimensione confessionale della verità rivelata e tra i diritti inviolabili e i doveri inderogabili.

La mozione 1-00079, presentata dagli esponenti del Partito della Libertà, ha, così, impegnato il Governo «a garantire sempre il diritto all'obiezione di coscienza, costituzionalmente fondato, così come previsto dalla normativa vigente» e «ad assumere ogni iniziativa ad eliminare qualsiasi discriminazione tra lavoratori obiettori e non obiettori di coscienza» affermando, in primo luogo, non già gli interessi della donna ma quelli degli obiettori. Diversamente, la mozione 1-00045 presentata dagli esponenti di Sinistra Ecologia e Libertà ha inteso impegnare il Governo a dare «piena applicazione alla legge n. 194 del 1978 su tutto il territorio nazionale nel pieno riconoscimento della libera scelta e del diritto alla salute delle donne [...], al fine di assicurare, come prevede la legge, il reale ed efficiente espletamento, da parte di tutti gli enti ospedalieri e delle strutture private accreditate, delle procedure e degli interventi di interruzione della gravidanza chirurgica o farmacologica». E così la mozione 1-00074, presentata dagli esponenti del Partito Democratico, che si è concentrata su un duplice impegno chiesto al Governo: quello di «controllare e garantire l'attuazione del diritto della donna alla scelta libera e consapevole, anche attraverso una diversa gestione e mobilità del personale, garantendo la presenza di un'adeguata rete di servizi sul territorio di ogni regione» e, al contempo, quello di potenziare i «consultori familiari quale struttura sociosanitaria in grado di aiutare la donna nella sua difficile scelta e strumento essenziale di prevenzione e di promozione della maternità/paternità libera e consapevole, tenendo conto anche della necessità di rivolgersi anche alle donne immigrate da altri paesi». Potenziamento, quest'ultimo, chiesto anche dagli esponenti di Scelta Civica, con la mozione 1-00082, che ha sollecitato il Governo «a condurre un'analisi conoscitiva approfondita sull'impatto dell'obiezione di coscienza sull'applicazione della legge n. 194 del 1978» nel dichiarato obiettivo di ridurre le liste di attesa che si registrano nel nostro Paese per gli interventi interruttivi della gravidanza. Sul potenziamento della rete dei consultori

familiari si sono espressi anche gli esponenti del Movimento Cinque Stelle che, nella mozione 1-00078, hanno impegnato il Governo a monitorare il numero dei consultori familiari e quello delle strutture nelle quali non si effettuano gli interventi di interruzione volontaria della gravidanza. E così, infine, anche il Gruppo Misto che, con la mozione 1-00087, ha chiesto al Governo un impegno ampio, per dar corso a quanto previsto dalla Raccomandazione n. 1673 adottata dal Consiglio d'Europa nell'ottobre del 2010 e per assicurare «pur nel rispetto dell'obiezione di coscienza, il pieno ed efficiente espletamento da parte degli enti ospedalieri delle procedure necessarie per le eventuali richieste di interruzione volontaria della gravidanza».

Al momento non è dato sapere l'esito di quelle mozioni che, pur testimoniando l'ampiezza del ventaglio e la diversità delle posizioni espresse dai diversi Gruppi parlamentari, hanno rilanciato nell'agone politico il tema dell'obiezione di coscienza e, soprattutto, la sua sostenibilità: non solo in relazione ai diritti riproduttivi della donna ma anche alla sua libertà di scelta e alla sua autodeterminazione.

Si diceva, poc'anzi, del come quest'area tematica dischiuda, più di molte altre, difficili questioni bioetiche e biogiuridiche e franche zone di frontiera contrapponendo i diritti e le libertà del singolo agli interessi collettivi, il *foro* interiore individuale con i vincoli e i limiti imposti dall'ordinamento, l'eteronomia dei precetti giuridici con i diritti inviolabili iscritti nella persona umana e il mondo delle norme con il mondo degli uomini «dotati di ragione e di coscienza» come proclamato dalla Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948 (art. 1). Che pur restano i destinatari dei precetti giuridici e a cui è stata, tra l'altro, riconosciuta un'ampia, anche se non illimitata, libertà: libertà che consente a ciascuno di noi di realizzare la sua biografia personale, la sua personalità e la sua identità in maniera coerente con i diversi angoli di visione prospettica da cui ci muoviamo, con i nostri valori di riferimento, con la nostra idea di religiosità (laica o confessionale che essa sia) e con l'idea del mondo che abbiamo il diritto di avere, sia essa metafisica-creaturale (trascendente), sia essa, al contrario, evolutzionistica (naturale). Questi confini estremi – tra il diritto di pochi e il diritto di tutti, tra la verità e la laicità, tra la storia degli uomini e il mondo delle leggi pur fatte dagli uomini per gli uomini, tra lo statuto della persona umana e i limiti che ad esso devono essere riconosciuti per la continuità della stessa democrazia (che non può essere certo costruita né sull'indifferenza né sul primato confessionale), tra il potere autoritario legittimamente esercitato da chi è stato democraticamente eletto e le diverse fedi, culture e tradizioni che pur hanno diritto di cittadinanza e di riconoscimento – restano temibili ostacoli di cui occorre avere consapevolezza nell'affrontare questa davvero complessa area tematica.

E non soccorre, a questo riguardo, dar voce all'idea che essa abbia una lunga tradizione storica, anche se il rifiuto espresso da Antigone all'ordine

imposto dal tiranno che impediva il seppellimento del fratello e quello di Socrate poco hanno a che fare con l'obiezione di coscienza.

Se vogliamo provare a datare i fatti italiani, l'entrata in scena dell'obiezione di coscienza può essere, infatti, fatta risalire ad alcune vicende umane anonime e poco conosciute, tra cui spicca quella di Remigio Cuminetti, un testimone di Geova che, nel 1916, in pieno conflitto bellico, venne processato per diserzione a causa del suo rifiuto di indossare l'uniforme militare. A questo caso isolato hanno poi fatto seguito altre vicende umane registrate dalla cronaca del nostro Paese: il processo intentato, nel 1940, contro 26 testimoni di Geova processati e condannati perché rifiutarono l'obbligo militare e, nel periodo postbellico, altre vicende umane tra le quali quella di Rodrigo Castello condannato dalla giurisdizione militare, di un altro testimone di Geova, Enrico Ceroni, che, dopo una perizia psichiatrica, fu condannato a 5 mesi di reclusione per gli stessi motivi e, soprattutto, il caso di Pietro Pinna che, nel 1949, venne a sua volta condannato per aver opposto lo stesso rifiuto non già per motivi religiosi ma appellandosi alla non violenza e a quell'antimilitarismo di cui fu strenuo assertore il filosofo politico antifascista Aldo Capitini. Quest'ultimo caso, proprio a causa dei motivi antipacifisti e militaristi (non religiosi) alla base del rifiuto, ebbe vasto eco nel dibattito politica di allora al punto che Pietro Pinna è pressoché unanimamente considerato come il primo obiettore di coscienza e la persona che ha dato l'avvio a quell'acceso dibattito che ha preceduto l'approvazione della legge 15 dicembre 1972, n. 772 («Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza»): legge, questa, che ha consentito agli obiettori di poter svolgere il servizio civile in alternativa all'obbligo di leva sia pur, inizialmente, con alcune forti penalizzazioni sulle quali è ripetutamente intervenuta la Corte costituzionale.

È un errore storico, quindi, far risalire questa fondamentale libertà iscritta nell'essere umano nel dramma umano di Antigone o nel rifiuto espresso da Socrate nel 399 a.C. di esiliarsi per evitare la sua condanna a morte, decretata, non all'unanimità e in seconda votazione, dal tribunale ateniese sulla base delle accuse di empietà e di corruzione giovanile che gli furono mosse da Meleto. La storia dell'obiezione di coscienza è, infatti, una storia molto più recente (anche se nella Genesi troviamo testimonianza del rifiuto manifestato da due ostetriche all'ordine del Faraone di uccidere i figli maschi delle donne di etnia ebraica) ed è una storia condizionata dalle vicende di alcune persone per lo più sconosciute al grande pubblico che, con il loro comportamento astensivo motivato o da istanze religiose come avvenuto nel caso dei testimoni di Geova o da convincimenti personali pacifisti come nel caso di Pietro Pinna, sono da indicare come i padri di questo discusso istituto giuridico. Certo, la parabola umana di Antigone tramandataci da Sofocle e quella di Socrate che ci è stata consegnata da Platone sono vicende importanti. Purtuttavia esse lo sono non già in relazione all'obiezione di

coscienza quanto, invero, per dar corpo e vigore all'idea davvero originale espressa da un'autorevole interprete, Gustavo Zagrebelsky, con una felicissima metafora: quella che assegna al diritto non la forma di una linea continua in direzione retta ma il volto di un Giano bifronte. Perché al suo interno si agitano forze dicotomiche, profondamente e strutturalmente diverse: le *leges* e i *mores* che, a loro volta, esprimono la forma e la sostanza, la legittimità e la legalità, la verità e l'ordine costituito.

Il dramma di Antigone testimonia, infatti, l'eterno conflitto tra l'autorità morale, che nell'età greca era di origine divina, e il potere costituito interpretato dal tiranno, tra il comando degli uomini e quello degli dèi, tra la tradizione e il progresso, tra la verità e la forza: in prospettiva contemporanea, esso attualizza la questione della legittimità del diritto positivo e della sua superiorità rispetto alle leggi divine che si è espresso nel contrasto tra Antigone e l'editto emanato dal tiranno Creonte e nell'ordine editto dell'autorità che impediva il seppellimento di Polinice condannando a morte chiunque vi si opponesse. Con un dramma umano che non ha, dunque, per autentico oggetto l'obiezione di coscienza ma le relazioni e i nessi tra le leggi trascendenti degli dèi (gli *αγραπτα νομια*) e quelle terrene degli uomini (i *νομος*). E così anche la vicenda umana di Socrate, colpevole di non aver riconosciuto come dèi quelli tradizionali della *polis*, di aver introdotto divinità nuove e di aver, pertanto, corrotto i giovani insegnando loro dottrine destinate, secondo l'accusa che gli era stata mossa, al disordine sociale: Socrate che accettò di morire bevendo la cicuta piuttosto che esiliarsi spontaneamente dalla città come avrebbero voluto i suoi discepoli per sfuggire al giudizio, pur sapendo di essere stato accusato in maniera ingiusta.

Questi drammi umani che ci sono stati consegnati dalla poesia e dalla riflessione filosofica non vertono, dunque, sull'obiezione di coscienza che è una categoria giuridica di più recente comparsa nella storia dei popoli e che occorre considerare come una tra le forme espressive della democrazia costituzionale moderna visto che essa si realizza, di regola, ogni qual volta il singolo consociato si astiene da un obbligo giuridico; non già per contrastare il potere di chi è stato legittimamente eletto né per metterlo in discussione ma per sole ragioni di coerenza con il suo *foro* interiore. Con una paradossalità che è solo apparente se si considera che questo comportamento dovrebbe essere realizzato dall'obiettore in forma responsabile e nella consapevolezza che, di regola, il rifiuto dovrebbe essere controbilanciato da un onere (la prestazione sostitutiva) sulla cui intensità e gravosità si è discusso a lungo. In questo sta l'idea di testimonianza pubblica [PRISCO, 2014] che viene spesso associata all'obiezione coscienziale. Perché essa non si propone certo di smantellare l'ordine costituito, ma di opporsi ad un obbligo giuridico quando questo sia ritenuto antitetico – se non addirittura contrario – ai principi che informano le coscienze personali, il nostro *habitus* interiore, i nostri valori di riferimento (religiosi, politici o filosofici



che essi siano), i nostri compassi individuali, i nostri *soi-même*, le nostre identità o, per dirla in un'altra maniera, quelle nostre sfere individuali che ci denotano in maniera unica e irripetibile. In termini comunque conciliativi perché l'obiezione di coscienza resta, sul piano almeno della teoria politica, uno strumento di garanzia della convivenza e della coesione sociale in cui, sempre più spesso, si agitano gruppi con profili identitari diversi da quelli della maggioranza. Purché, naturalmente, ad essa non si ricorra in modo strumentale (utilizzandola come forma di dissenso politico) o confessionale, in prospettiva non veritativa, futilmente o, ancora, per ragioni di becero interesse personale se non addirittura di egoistica opportunità.

Non c'è, infatti, più posto per obiezioni di coscienza di questo tipo nelle democrazie costituzionali moderne. L'uso distorto dell'obiezione di coscienza conduce, infatti, ad un forzato quanto inappropriato allargamento dei suoi stessi confini snaturandola e facendola sconfinare, pericolosamente, in altre categorie giuridiche che, con essa, non hanno nulla a che fare e che portano a far, tra di loro, pericolosamente scontrare i diritti costituzionalmente garantiti. Sovvertendo, di conseguenza, l'ordine costituito e ingenerando la pericolosa idea che gli interessi personali prevalgano, sempre e comunque, su quelli collettivi e che la democrazia sia un regno di soli diritti quand'essa pretende, invero, anche doveri.

A questo carattere conciliativo dell'obiezione di coscienza che, a pieno titolo, la colora in uno strumento di garanzia per l'ordinata e pacifica convivenza sociale e per la coesione comunitaria messa a dura prova dalla multiculturalità, dai fenomeni migratori e dal nostro diverso modo di interpretare la visione del mondo si oppone, così, la sua paradossalità e la forte conflittualità che essa solleva tutte le volte in cui si discute circa il suo effettivo riconoscimento giuridico e la sua disciplina applicativa. La libertà discrezionale del potere politico viene, in queste circostanze, o duramente contestata quando si tratta di ammettere che sulle materie sensibili non è comunque possibile raggiungere un compromesso bilanciante le opposte e inconciliabili idee espresse dai diversi gruppi sociali o, in altre circostanze, forzatamente sollecitata, strumentalizzando l'obiezione di coscienza in chiave ideologica se non addirittura, spesso, in prospettiva confessionale. Con la conseguenza che mentre alcuni gruppi coesi pretendono di dare all'obiezione di coscienza quella dimensione cosmopolita che essa non ha né può naturalmente avere continuando ad essere un'eccezione rispetto alla regola generale (a meno che non si voglia mettere in discussione la stessa legittimità del diritto e la tenuta dell'ordinamento), altri ne auspicano veri e propri scenari di morte rappresentandola come un motore eversivo in grado di disgregare la democrazia.

In questo si configura lo strenuo paradosso dell'obiezione di coscienza e le contrastanti anime – quella conciliante e quella conflittuale – che in essa si agitano. Non potendo dimenticare, a questo proposito, che la demo-

crazia resta un difficile compromesso la cui asticella è stata posizionata in maniera alta (performante), che vive sull'affermazione di un non eludibile relativismo etico pretendendo di contemperare, inclusivamente, la tutela delle minoranze con il principio maggioritario. Anche se questo relativismo non può essere banalizzato e confuso con il populismo e con l'antindividualismo che continuano ad essere temibilissimi avversari della solidarietà e della reciprocità umana.

L'obiezione di coscienza è, dunque, un ambito tematico che viene da lontano, che ha una indiscutibile tradizione democratica e una parabola storica non facile da ricostruire se guardiamo ad essa senza essere ingannati dal declino di interesse registrato per quella sua forma espressiva originale, iniziato con l'abolizione dell'obbligatorietà del servizio di leva. Perché, accanto a questo declino, la cronaca ha registrato il rinnovato interesse a discutere di obiezione di coscienza in tutti quegli ambiti tematici oramai codificati nei cd. "temi eticamente sensibili": in quegli ambiti in cui le posizioni morali sono diverse e restano inconciliabili per una grammatica argomentativa definita sulla base di pregiudiziali antitetiche e che non accetta, spesso aprioristicamente, né il minimo compromesso né, tantomeno, l'idea di un armistizio per pacificare le opposte schiere dei contendenti.

Anche per questo la forma dell'inclinazione della linea che ha caratterizzato la parabola evolutiva dell'istituto obiettorio appare davvero strana e insolita. Essa è stata inizialmente regolare nella sua attesa conicità e l'asse parabolico sembrava aver raggiunto il suo apice evolutivo quando il nostro Paese, dopo lunga riflessione e non senza contrasti emersi nella stessa maggioranza, ha permesso il suo ingresso sul palcoscenico in riferimento all'obbligo generalizzato del servizio di leva. Obbligo che è stato, poi, cancellato dall'ordinamento giuridico quando anche il nostro Paese ha deciso di abrogarlo. Era lecito attendersi, a quel punto, la progressiva discesa della sezione conica della curva parabolica verso la linea del piano pur ammettendo che, sul piano temporale, sarebbe occorso del tempo visti anche i limiti e i difetti di quella regolamentazione giuridica più volte sottolineati dalla Corte Costituzionale e l'asprezza della prestazione sostitutiva originariamente prevista dal legislatore dell'urgenza.

Ma così non è stato.

Perché quella parabola ha poi subito tutta una serie di ulteriori, improvvise e imprevedute accelerazioni imposte dalle questioni riguardanti la vivisezione animale, l'interruzione volontaria della gravidanza e la procreazione medicalmente assistita, che hanno finito con l'incidere sul suo andamento dando ad essa una forma irregolare e del tutto inaspettata. Il risultato finale è stato che quell'asse di simmetria del cono non si è più chiuso come era ragionevole attendersi anche perché, nel frattempo, accanto alle nuove istanze etiche che sono andate ad interferire la direzione di quella parabola, si sono affiancati gli effetti della secolarizzazione;

processo che ha comportato il progressivo e graduale allontanamento da quel sistema di valori fondato sulla tradizione religiosa dominante (nel nostro Paese, di quella cattolica) che si era andata consolidando nel corso dei secoli. La perdita del sacro, della prospettiva metafisica, della trascendenza creaturale e della provvidenza divina hanno, così, determinato la progressiva e incessante entrata nello spazio vitale del vivere collettivo di numerose questioni che, prepotentemente, hanno scandito l'inesorabile allargamento di orizzonte dell'obiezione di coscienza. Che pur continua ad essere l'indiscussa manifestazione pratica di quella fondamentale libertà proclamata dalla Dichiarazione universale dei diritti umani (art. 18): la libertà di coscienza. Essa ha così trovato ampio diritto di cittadinanza in ambiti tematici molto diversi rispetto a quello per la quale essa era stata originariamente disciplinata dal legislatore italiano con un arco evolutivo che, progressivamente, ha finito con il coinvolgere la prativa vivisettoria sull'animale, l'interruzione volontaria della gravidanza e gli interventi di procreazione medicalmente assistita anche se molti ne vorrebbero un suo utilizzo ancora più ampio, allargando non solo la platea dagli aventi titolo all'obiezione (oggi limitata al solo personale sanitario) fino a ricomprendervi perfino i giudici e i politici ma anche ampliando il ventaglio delle opzioni morali al punto tale da farvi confluire l'accertamento della morte, la regolamentazione delle scelte terapeutiche nel fine della vita, il riconoscimento delle unioni tra le persone dello stesso sesso, la sterilizzazione volontaria, la contraccezione postcoitale (o di emergenza), le vaccinazioni e i trattamenti sanitari obbligatori.

In questa direzione sembrano muoversi non soltanto la politica ma anche le più alte gerarchie confessionali e, sia pur in riferimento a qualche specifica questione, anche le categorie professionali.

Sul piano confessionale deve essere ricordata la decisa presa di posizione della Pontificia Accademia per la vita in data 16 marzo 2007 e l'invito rivolto non solo a medici, infermieri, farmacisti, ma anche al personale amministrativo, ai giudici e ai parlamentari all'esercizio di una «coraggiosa obiezione di coscienza» nell'ambito della contraccezione di emergenza e le parole che Papa Benedetto XVI ha rivolto, il 19 ottobre dello stesso anno, ai farmacisti cattolici invitandoli «ad affrontare la questione dell'obiezione di coscienza, che è un diritto che deve essere riconosciuto alla vostra professione, permettendovi di non collaborare, direttamente o indirettamente, alla fornitura di prodotti aventi come fine scelte chiaramente immorali, come ad esempio l'aborto e l'eutanasia».

Un esempio di interesse dimostrato dalle categorie professionali è, invece, la decisa presa di posizione dell'allora Presidente della FNOMCeO, Amedeo Bianco, registrata dalla cronaca quando il legislatore aveva deciso di inserire, nel 'pacchetto sicurezza', l'obbligo di segnalare gli immigrati clandestini non in regola con il permesso di soggiorno ponendolo in capo al medico

che, in questa evenienza, si sarebbe trovato nel duplice ruolo di curante e di denunciante: presa di posizione con la quale si annunciava, pubblicamente, che i medici avrebbero fatto ricorso generalizzato all'obiezione di coscienza pur di non segnalare gli immigrati clandestini per non impedire il loro accesso ai servizi sanitari.

Queste prese di posizione, anche per l'autorevolezza dei ruoli esercitati da chi ne è stato l'artefice, non sono situazioni isolate e confermano che la parabola dell'obiezione di coscienza non ha ancora raggiunto un punto di quiete e che questo istituto giuridico non è assolutamente in via di estinzione perché, da più parti, ne è stato rivendicato il suo coraggioso utilizzo e il suo allargamento a settori della vita pubblica non ancora considerati dal diritto vivente.

Scusandoci con il Lettore per questa lunga (ma necessaria) premessa, alcune questioni di metodo.

Lo studio è suddiviso in tre parti che, tuttavia, occorre affrontare in maniera progressiva per non travisare la chiave di lettura che abbiamo voluto dare alle molte questioni affrontate e alle tante criticità incontrate.

Nella prima parte si cercherà di dare all'obiezione di coscienza una rigorosa sistematizzazione teorica per indicarne le sue caratteristiche strutturali e così distinguerla da altre categorie giuridiche che con essa sono spesso confuse anche se la nostra attenzione sarà prevalentemente circoscritta su quella sua modalità espressiva cd. "*secundum legem*". Per far questo dovremmo affrontare, in rapida successione, una serie di questioni generali prima di discuterne i suoi fondanti costituzionali e di analizzare quale sia l'idea di coscienza data dal diritto, senza dimenticare le indicazioni che il diritto sovranazionale e quello internazionale hanno assegnato a questa libertà. Le idee di fondo che saranno sottoposte a verifica sono che l'obiezione di coscienza è l'espressione pratica della libertà di coscienza, che essa ha uno statuto giuridico sostanzialmente unitario nonostante la sua pratica modalità di espressione possa avvenire in contesti del vivere sociale ampiamente diversi, che la sua funzione irrinunciabile è di carattere conciliativo e che il suo esercizio pratico deve essere coerente con i principi di laicità, di uguaglianza e di pluralismo appartenenti alla nostra tradizione liberale.

Nella seconda parte saranno poi passati in rassegna quei campi dell'agire professionale in cui l'obiezione di coscienza ha trovato pieno e effettivo riconoscimento giuridico: in ordine cronologico, la vivisezione animale, gli interventi di interruzione volontaria della gravidanza e quelli di procreazione medicalmente assistita. Sarà, soprattutto, sull'interruzione volontaria della gravidanza che si concentrerà la nostra analisi sistematica a causa delle profonde antinomie normative cui dà voce l'art. 9 della legge n. 194 del 1978. Anticipiamo che esse richiederanno di esplorare quali sono le attività e le procedure definite dalla legge e a quale di esse si applichi o meno l'opzione astensiva e con quali limiti, anche in riferimento alle nuove possibilità di

interrompere la gravidanza con modalità diverse (quelle farmacologiche) rispetto a quelle inizialmente previste da quella stessa norma.

Nella terza parte saranno, invece, presi in esame quei campi della relazione di cura in cui l'obiezione di coscienza non ha ancora trovato il suo pieno riconoscimento e quelli in cui sussiste il dubbio riguardo alla possibilità di fare ad essa legittimo ricorso per non realizzare compiutamente l'obbligo imposto dall'ordinamento senza venir meno al ruolo di garanzia che grava in ogni caso sui professionisti della salute.

L'intenzione generale è quella di sottoporre a verifica l'idea che l'obiezione di coscienza è una categoria giuridica sostanzialmente unitaria nonostante i molteplici campi in cui essa può esprimersi, che essa continua ad avere il carattere dell'eccezione derogatoria, che la sua regolamentazione giuridica deve essere oltremodo prudente e che la funzione cui essa assolve non è certo quella di sovvertire né il principio di legalità né la stabilità dell'ordinamento ma quella di provare a bilanciare gli interessi del singolo con quelli della collettività nei contesti pratici del vivere sociale in cui vengono, molto spesso, a contrapporsi il razionalismo con le verità di ogni credo religioso. Bilanciamento che pretende la mediazione della legge e la prudente modulazione del contenuto degli obblighi da essa imposti a ciascun consociato; fermo restando, evidentemente, il diritto di ciascun individuo a credere in una dimensione trascendente o ultraterrena e a manifestare il proprio sentimento religioso e a darne testimonianza pubblica. A patto, naturalmente, che l'utilizzo di questa libertà sia l'espressione autentica della coscienza individuale non potendo essa rappresentare un vincolo che si oppone al perseguimento degli interessi generali sanciti dall'ordinamento, un ostacolo alla loro realizzazione e una provocazione finalizzata al disservizio di quei servizi pubblici dedicati alla promozione di un diritto costituzionalmente garantito, quale è la salute. E a condizione, ancora, che chi ricopre un ruolo o una funzione pubblica sappia davvero onorare il dovere di fedeltà alla Repubblica che richiede una particolare predisposizione morale nell'osservanza non supina dei precetti dell'ordinamento giuridico anche quando ciò richiede ai moti dell'anima una leggera retrocessione rispetto alle posizioni individuali. Il che non significa mortificare, violentare e delegittimare le coscienze personali che possono, in ogni caso, trovare libera espressione nelle regole e nei percorsi della democrazia partecipativa né, tantomeno, il nostro personale diritto di avere una coscienza, che resta una prerogativa di ogni essere umano e un bene che deve essere coltivato con cura e protetto da ogni possibile intemperia; più in particolare da chi detiene la responsabilità politica, quella giurisdizionale, quella gestionale e, naturalmente, anche quella pedagogica-formativa. Anche per invertire quella pericolosissima rotta di tendenza dell'egoismo e dell'interesse sprezzante su cui sembra aver diretto il timone la nave della modernità. Che colora con tinte nuove la colpevole e poco morale prerogativa di coloro che «fama di loro il mondo esser non

lassa; misericordia e giustizia li sdegnano: non ragioniam di lor, ma guarda e passa» (Dante, Inferno, canto III, verso 51).

Perché egoismo e ipocrisia non sono, purtroppo, luoghi comuni ma piaghe ulcerative davvero profonde di una modernità che sembra aver smarrito la bussola dell'orientamento e che ha irresponsabilmente invertito la direzione dell'ago segnaletico che ci invita a guardare nella direzione della solidarietà e della reciprocità collettiva. E ad una società buona e giusta senza la quale viene meno la nostra stessa identità di genere.